

- COMUNICATO -

A tutti gli aderenti

A tutti gli Enti interessati

Roma, 15 maggio 2012

Oggetto: *chiarimenti sulla validità della certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla C.E.N.A.I.*

Il sottoscritto Avv. Francesco Franco, nella sua qualità di Presidente della C.E.N.A.I., unitamente al legale dell'Ente, l'Avv. Prof. Federico Tedeschini, ritiene opportuno chiarire talune perplessità ingenerate da altre Casse Edili e da alcune Pubbliche Amministrazioni in ordine alla validità della certificazione di regolarità contributiva rilasciata da questa Cassa Edile.

Innanzitutto, va rammentato che la C.E.N.A.I. è stata costituita in forza del CCNL del 5 novembre 1998 del settore edile sottoscritto da Federterziario, Federterziario Sud e UGL, regolarmente depositato al CNEL (codice F01B980).

La morfologia e le funzioni di codesto ente sono perfettamente compatibili con gli indici di riconoscibilità elaborati dalla normativa e dalla giurisprudenza che è venuta ad occuparsi dei diversi profili afferenti le casse edili.

In particolare, dalla lettura delle norme statutarie della C.E.N.A.I. emerge inequivocabilmente la presenza degli indici di riconoscibilità che ne assicurano l'esatto inquadramento nel novero delle casse edili, in particolare:

- è un ente paritetico, costituito in adempimento a quanto stabilito nel CCNL, senza fine commerciale o di lucro e istituito a favore di tutti i lavoratori del settore edile iscritti alla stessa cassa (art. 2);
- ha per fine l'attività mutualistica, previdenziale e assistenziale a favore dei lavoratori iscritti (art. 4);
- in caso di trasferimento del lavoratore presso altre casse edili riconosce al lavoratore i diritti maturati nei periodi di iscrizione (art. 5);

- i contributi ed i versamenti sono stabiliti dal CCNL e da accordi sindacali e territoriali (art. 6);
- il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci Revisori sono nominati in misura paritetica dalle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali (artt. 9 e 15).

La C.E.N.A.I. presta, altresì, garanzie ed eroga prestazioni contrattuali ai lavoratori (pagamento delle ferie, tredicesima mensilità, APE ordinaria e straordinaria - sino alla data della sua soppressione - etc.) del settore edile, nonché effettua certificazioni per gli Enti Pubblici Territoriali e Previdenziali, pertanto è - e deve essere - a tutti gli effetti di legge ritenuta una cassa edile.

All'art 45 del CCNL di riferimento è stato espressamente stabilito che la C.E.N.A.I. riconosca tutti i diritti, i versamenti e le indennità che i lavoratori hanno maturato presso gli Enti nei quali sono stati iscritti (c.d. condizione di reciprocità).

L'art. 252, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 statuisce che solo *“le casse edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva”*; di talché, qualora venga rispettata tale condizione è pienamente consentito alle casse edili di rilasciare le citate certificazioni.

Ogni qual volta le PP.AA. o le altre casse del sistema CNCE hanno tentato di impedire alla C.E.N.A.I. di svolgere la funzione certificatoria, codesta cassa ha prontamente adito l'Autorità giudiziaria competente ottenendo sempre un esito favorevole.

In particolare quando il Ministero del Lavoro ha cercato di restringere il novero delle casse edili abilitate al rilascio del DURC facendo leva sul c.d. requisito della “maggiore rappresentatività” delle associazioni istitutive delle stesse, il T.A.R. del Lazio, con l'ordinanza n. 7374 del 19 dicembre 2005 ha disposto la sospensione degli effetti dei provvedimenti gravati **“limitatamente alla parte in cui gli stessi precludono – anche indirettamente - la possibilità del rilascio, da parte della ricorrente medesima, dell'ordinaria certificazione della regolarità contributiva riguardante i propri aderenti”**.

Alla luce di tale ordinanza la possibilità per la CENAI di attestare la regolarità contributiva delle proprie aderenti è stata, quindi, riconosciuta persino dallo stesso Ministero del Lavoro, il quale, con nota prot. 25/0000320 del 16 gennaio 2006, ha affermato che *“la CENAI può continuare a rilasciare l’ordinaria certificazione di regolarità contributiva nei confronti dei propri aderenti. L’INPS e l’INAIL da parte loro sono tenute, ove sussistano i presupposti di regolarità contributiva nei loro confronti, a rilasciare agli iscritti CENAI una certificazione di regolarità e correttezza contributiva. Ciò premesso ... **il certificato rilasciato dalla CENAI, unitamente a quello rilasciato per la stessa da INPS e INAIL, hanno chiaramente pari valore e rilevanza del DURC**, in quanto non va dimenticato che tale documento non è altro che la sintesi delle tre certificazioni di regolarità contributiva rilasciate dalle Casse Edili e dagli Istituti previdenziali e assicuratori”*.

A seguito di quest’ultima nota, anche l’INAIL, con prot. n. 868/2006 del 4 aprile 2006, e l’INPS, con prot. n. 030872 del 21 novembre 2006, hanno riconosciuto che la C.E.N.A.I. *“può continuare a rilasciare l’ordinaria certificazione di regolarità contributiva nei confronti dei propri aderenti. **Pertanto le imprese interessate, gli intermediari delle stesse ovvero le stazioni appaltanti dovranno chiedere certificati distinti ai tre soggetti abilitati al rilascio**”*.

In relazione al DURC occorre, in questa sede, ricordare che trattasi esclusivamente di una certificazione unificata del regolare versamento di contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi da parte delle imprese edili assicurate, appaltatrici di lavori pubblici e privati.

Di talché, pur non essendo codesta cassa ancora firmataria della convenzione con INPS e INAIL, è stata più volte ribadita, anche dalla giurisprudenza amministrativa e dalle amministrazioni competenti, l’equivalenza al DURC della certificazione rilasciata dalla C.E.N.A.I.

Il TAR Toscana, con sentenza passata in giudicato (Sez. II, 21 febbraio 2007 n. 24), dopo aver confermato la piena validità della certificazione emessa da tale cassa edile, ha affermato che *“l’art. 252, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 fissa solo l’ipotesi in cui debba escludersi la titolarità in capo ad una*

Cassa edile di rilasciare il DURC, laddove non sia assicurata da quella Cassa “la reciprocità” (con le altre Casse edili), non potendosi estendere in via generale la portata dell’interpretazione applicativa della citata norma sino a voler ritenere impedita la possibilità per una Cassa edile di rilasciare validamente il DURC alle aderenti pur se non è confermata e dimostrata la mancata applicazione, da parte della stessa Cassa, del ridetto principio di reciprocità”.

Successivamente, in data 29 maggio 2008, il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali ha ribadito, con la circolare prot. n. 25/1/0006991, quanto già espresso nella propria precedente nota del 2006.

Tale direttiva ministeriale è stata recepita dall’INPS, con circolare n. 59/2011, e dall’INAIL, con circolare n. 22/2011, con le quali entrambi i suindicati enti previdenziali hanno opportunamente precisato quanto segue: “*nel caso in cui l’impresa sia iscritta ad una Cassa Edile non aderente alla C.N.C.E. (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili) ... la regolarità deve essere attestata dai tre certificati emessi singolarmente da INPS, INAIL e Cassa Edile cui l’impresa è iscritta”.*

Da ultimo è intervenuta la sentenza del T.A.R. Abruzzo n. 129 del 20 marzo 2012 in cui è stato affermato che “*il certificato rilasciato dalla CENAI unitamente a quello rilasciato dall’INPS e dall’INAIL, ha pari valore e rilevanza del durc, quanto al pagamento degli oneri contributivi a tale Cassa”.*

Negli anni il riconoscimento della certificazione rilasciata dalla C.E.N.A.I. si è sempre di più consolidata nella prassi amministrativa, sino ad essere menzionata nella documentazione per la partecipazione alle gare pubbliche di vari enti locali quale certificazione alternativa ed equipollente a quella rilasciata dalle altre casse edili.

Ciò denota la pacifica considerazione, da parte di gran parte delle pubbliche amministrazioni, dell’equivalenza di tale certificazione a quella delle altre casse edili ai fini del rilascio del DURC.

Prive di fondamento sono anche le contestazioni in ordine alla presunta assenza in capo alle associazioni che hanno costituito la C.E.N.A.I. del requisito della c.d. “maggiore rappresentatività”.

L'applicazione del citato criterio, peraltro indeterminato nel proprio contenuto, innesca un meccanismo discriminatorio in contrasto con l'art. 39 della Costituzione, poiché viola i principi di libertà sindacale e di associazione. Una siffatta limitazione tradisce, infatti, l'intento di favorire la costituzione separata di tali enti e la concorrenza tra gli stessi, senza che questo vada a vantaggio degli “utenti”, in quanto la frammentazione di questi organismi, oltre ad indebolire l'azione sindacale di governo del mercato del lavoro, può avere l'effetto di porre vincoli alla mobilità territoriale e settoriale dei lavoratori.

Sulla compatibilità fra il sistema delle Casse edili e la libertà di concorrenza se ne occupò, fra l'altro, anche l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che, con decisione del 6 novembre 1997 n. AS106 (in Bollettino n. 45/97), invitò i Ministeri competenti a vigilare sulla correttezza dei meccanismi previdenziali incisi dalla esistenza di un troppo ristretto numero di Casse edili, per le quali è stato individuato il doppio rischio di intese restrittive della concorrenza e dell'abuso “collettivo” di posizione dominante da parte del nucleo originario di detti enti: quelli - per intenderci - facenti capo ai negozianti del primo CCNL.

In ogni caso, si osserva che le associazioni firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da cui scaturisce la C.E.N.A.I. sono tutte da ricomprendersi tra quelle maggiormente rappresentative nel comparto. Inoltre l'UGL, organizzazione sindacale dei lavoratori, addirittura è annoverata tra le quattro sigle sindacali più rappresentative.

Per di più, le citate organizzazioni hanno costituito un fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua, ai sensi dell'art. 118 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, la cui attivazione è subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ebbene, ai sensi dell'art. 118, comma 6, della L. n. 388/2000 *“ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul*

piano nazionale". Di talché il citato Ministero, avendo rilasciato l'autorizzazione ad attivare il suddetto fondo alle associazioni istitutive della C.E.N.A.I., ha implicitamente riconosciuto che tali organizzazioni rientrino fra quelle maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Codesta cassa è, dunque, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa per poter essere annoverata fra le casse edili abilitate al rilascio del DURC o, comunque, della certificazione di regolarità contributiva delle proprie aderenti.

Ne deriva che qualsiasi forma di restrizione – diretta o indiretta – alle prerogative della C.E.N.A.I., provocata da qualsivoglia soggetto pubblico o privato, deve ritenersi illegittima e verrà immediatamente contrastata in tutte le sedi competenti, perseguendo ogni azione volta all'accertamento della responsabilità civile, penale e amministrativa delle persone coinvolte.

Quanto sopra per doverosa conoscenza.

Distinti saluti.

Avv. Francesco Franco

Il Presidente

Avv. Prof. Federico Tedeschini

Avvocato del libero foro e

Docente di Diritto Pubblico dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"